**UTILIZZO DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI IN FARMACIA**

**(versione aggiornata al 27/09/2021)**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

La DGR 3777 del 3/11/2020 ha normato l’esecuzione dei test antigenici rapidi presso i privati, prevedendo anche per le farmacie la possibilità di eseguire test antigenici rapidi non SSR.

Con note regionali del 14/12/2020 e del 24/12/2020 sono state fornite ulteriori indicazioni specifiche per i test antigenici rapidi extra SSR in farmacia.

La DGR 4250 del 1/2/2021 con l’allegato “Accordo regionale con le farmacie per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi in farmacia SSR e extra SSR” consente alle farmacie l’esecuzione dei test antigenici rapidi anche a carico del SSR per particolari coorti o categorie di pazienti (“cittadini aventi diritto”) e supera in parte la DGR 3777.

Tale DGR è stata integrata con la nota G1.2021.0011277 del 22/2/2021 che reca in allegato il documento “I tamponi antigenici rapidi nelle farmacie aperte al pubblico. Modalità operative”, successivamente modificato con la nota G1.2021.0028397 del 27/4/2021.

La DGR 4319 del 15/2/2021 ha introdotto l’offerta di test antigenici rapidi agli studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni e al personale scolastico (docente e non docente) con il protocollo “Ritorno a scuola 2021 – minimizzare il rischio”.

La DGR 5155 del 2/8/2021 ha esteso l’offerta di test antigenici rapidi prevista dalla DGR 4319 ai minori tra 6 e 13 anni.

La DGR 4864 del 14/6/2021 ha incluso le farmacie tra i punti tampone territoriali che possono eseguire i test antigenici rapidi a carico del SSR per i visitatori delle strutture residenziali della rete territoriale.

In data 5/8/2021 è stato sottoscritto dalle associazioni sindacali delle farmacie il protocollo d’intesa con il Ministero e il commissario Straordinario per l’effettuazione, fino al 30/9/2021, di test antigenici rapidi al prezzo di € 15,00.

La DGR 5196 del 6/9/2021 modifica profondamente le indicazioni relative all’esecuzione dei test antigenici rapidi in farmacia, stabilendo:

- che l’accordo con le farmacie di cui alla DGR 4250/2021 viene sostituito dal protocollo d’intesa nazionale del 5/8/2021;

- di revocare l’offerta di test antigenico rapido prevista dalla DGR 4319/2021;

- che la classe di età per cui la DGR 5155/2021 prevede l’offerta di test antigenici rapidi gratuiti è quella dai 6 agli 11 anni (non più dai 6 ai 13);

**La nota regionale n. 56546 del 23/9/2021**, recependo la Legge 126 del 16 settembre 2021 e il D.L. 127 del 21 settembre 2021 **elimina la possibilità di erogare test antigenici rapidi a carico del SSR da parte delle farmacie.**

**Il D.L. 127 del 21 settembre 2021 proroga l’efficacia del protocollo** **d’intesa** con il Ministero e il Commissario Straordinario per l’effettuazione di test antigenici rapidi al prezzo di € 15,00 **fino al 31/12/2021**.

La nota regionale prot. 57075 del 27/9/2021 precisa che dal 28 settembre è inibita, sul sistema regionale, la possibilità di prenotare tamponi SSR; restano salvaguardati i diritti di chi ha già prenotato. Per tutti i tamponi SSR già prenotati, verrà riconosciuto un valore di 12 euro e la farmacia utilizzerà i tamponi forniti da Regione.

Dopo tale data sarà valida e riconosciuta solo l'attività erogata in adempimento alle disposizioni del Protocollo d’intesa.

**PROCEDURA**

Il farmacista che intende effettuare test antigenici rapidi registra la propria adesione, valida fino al 31/12/2021, tramite il portale Federfarma Lombardia (di cui alla convenzione SISS).

I test sono erogati secondo quanto indicato nel protocollo d’intesa con il Ministero e il Commissario Straordinario.

Per i cittadini di età maggiore o uguale a 18 anni, la farmacia erogherà la prestazione con oneri a carico dell’utente nella misura di € 15,00; per i minori tra i 12 e i 18 anni il farmacista richiederà al cittadino una contribuzione pari a € 8,00 e riceverà dalla competente ATS una quota pari a € 7,00.

Il cittadino si rivolge direttamente alla farmacia di sua scelta per effettuare il tampone.

La farmacia procura i tamponi, conformi per tipologia alla normativa vigente, in autonomia e a proprie spese.

I tamponi antigenici rapidi devono essere eseguiti da operatori sanitari (compresi i farmacisti) adeguatamente formati, rispettando nell’esecuzione del test le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.

Tutti i test eseguiti e tutte le azioni conseguenti ai diversi esiti nelle diverse popolazioni devono essere tracciati, come previsto dalla circolare Ministeriale 705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P.

ESECUZIONE IN FARMACIA (AREA INTERNA O ESTERNA)

L’operatore sanitario:

- identifica correttamente il cittadino mediante un documento di riconoscimento;

- consegna al cittadino l’informativa sul trattamento dei dati (vedi sezione modulistica);

- informa il cittadino sulle finalità e tecniche di esecuzione del test, sulla tipologia di tampone utilizzato;

- sottopone al cittadino il modulo ”Consenso informato e adesione al test” (vedi sezione Modulistica);

- esegue il test;

- registra l’esito nel programma GPOPE che, attraverso un automatismo, invia le informazioni al “Flusso Tamponi RL”;

- stampa da GPOPE il modulo “Attestazione esito test” (vedi sezione Modulistica) consegnandolo poi al cittadino;

- informa il cittadino dei comportamenti da tenere, come indicato nella tabella “Gestione dell’esito del tampone antigenico”;

- nei casi previsti, come indicato nella tabella “Gestione dell’esito del tampone antigenico”, prenota tramite GPOPE il test molecolare a cui il cittadino dovrà sottoporsi, a carico del SSR;

- in caso di indisponibilità del sistema di prenotazione, informa il cittadino sulla necessità di dover proseguire il percorso diagnostico registrando l’accaduto nella apposita sezione del Modulo “Consenso informato e adesione all’esecuzione del test antigenico rapido” (vedi sezione Modulistica);

È facoltà del cittadino rifiutare la prenotazione sul sistema regionale, sottoscrivendo nell’apposita sezione del Modulo “Consenso informato e adesione all’esecuzione del test antigenico rapido” la rinuncia al servizio di prenotazione e la dichiarazione di impegno a provvedere tempestivamente all’esecuzione del tampone molecolare in autonomia.

ESECUZIONE AL DOMICILIO DEL CITTADINO

L’operatore sanitario:

- verifica il rispetto dei vincoli di igiene, sicurezza e riservatezza previsti dalla normativa vigente, motivando un eventuale diniego all’esecuzione;

- identifica correttamente il cittadino mediante un documento di riconoscimento;

- consegna al cittadino l’informativa sul trattamento dei dati (vedi sezione modulistica)

- informa il cittadino sulle finalità e tecniche di esecuzione del test, sulla tipologia di tampone utilizzato;

- sottopone al cittadino il modulo ”Consenso informato e adesione al test” (vedi sezione Modulistica);

- esegue il test;

- compila il modulo “Attestazione esito test” (vedi sezione Modulistica) consegnandolo poi al cittadino;

- informa il cittadino dei comportamenti da tenere, come indicato nella tabella “Gestione dell’esito del tampone antigenico”;

- nei casi previsti, come indicato nella tabella “Gestione dell’esito del tampone antigenico”, informa il cittadino sulla necessità di dover proseguire il percorso diagnostico registrando le indicazioni fornite nella apposita sezione del Modulo “Consenso informato e adesione all’esecuzione del test antigenico rapido” (vedi sezione Modulistica);

- registra in GPOPE l’avvenuta indagine diagnostica entro le 24 ore successive al test effettuato.

In caso di minori informativa e consenso, attestazione dell’esito e indicazione dei comportamenti per esito positivo di tampone antigenico rapido sono sottoposti al Genitore o a chi ne esercita in quel momento la responsabilità genitoriale.

**Gestione dell’esito del tampone antigenico verificare con dips se è ancora così**

Fermo restando che tutti gli esiti dei tamponi eseguiti vanno trasmessi nell’apposito flusso, a fine di fornire un’informazione corretta, univoca e completa al cittadino si trasmette in maniera sintetica la modalità di gestione degli esiti, in relazione all’evoluzione della normativa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TIPOLOGIA DI SOGGETTO** | **ESITO ANTIGENICO** | **AZIONE CONSEGUENTE** |
| SINTOMATICO | NEGATIVO | Valutazione del MMG/PLS per prenotazione del tampone molecolare di conferma in relazione all’evoluzione del quadro clinico. |
| POSITIVO | È un caso COVID, non necessita di tampone molecolare di conferma, deve isolarsi e comunicare la positività al MMG/PLS. |
| CONTATTO di CASO  non ancora preso in carico da ATS Montagna (se preso in carico è obbligato alla quarantena e non può recarsi in Farmacia o dal MMG) | NEGATIVO | Valutazione del MMG/PLS per osservazione.  Si invita il cittadino a segnalare l’avvenuto contatto ad ATS Montagna. |
| POSITIVO | È un caso COVID, non necessita di tampone molecolare di conferma, deve isolarsi e comunicare la positività al MMG/PLS. |
| ASINTOMATICO NO CONTATTO | NEGATIVO | Il soggetto può essere considerato negativo. |
| POSITIVO | La positività deve essere confermata con test molecolare. |

Si ricorda che il test antigenico rapido di terza generazione è equiparato al test molecolare e non richiede tampone molecolare di conferma.